

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE,<br/>CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI<br/>TERMICI DEL COMUNE DI TERAMO</b></p> | <p style="text-align: right;">Rev.1.5</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## **ART.22     Sanzioni a carico dei soggetti obbligati**

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico o al Terzo eventualmente delegato.
2. L'inosservanza degli obblighi inerenti alla corretta compilazione e tenuta del libretto di impianto come definito al punto 43 dell'Allegato A comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 20,00 a euro 60,00 a carico dei seguenti soggetti:
  - a) Installatore, nel caso di nuova installazione e prima accensione del generatore di calore;
  - b) Manutentore, nel caso di mancata o errata compilazione del libretto in occasione di interventi tecnici di controllo o di manutenzione o di certificazione dell'impianto termico;
  - c) Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione, nel caso di assenza del Libretto di impianto o di presenza di Libretto di impianto non conforma ai modelli vigenti.
3. L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta installatrice o della ditta manutentrice a seconda dei casi, da euro 100,00 a euro 600,00.
4. L'inosservanza degli obblighi inerenti alle comunicazioni di disattivazione e riattivazione dell'impianto di cui all'articolo 5, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Responsabile dell'impianto, da euro 60,00 a euro 150,00.
5. L'inosservanza degli obblighi inerenti alla comunicazione della nomina di Terzo Responsabile ai sensi dell'articolo 11, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Terzo Responsabile, da euro 100,00 a euro 600,00.
6. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 12, nei termini e con le modalità in esso previste, all'Autorità ovvero all'Organismo incaricato, incombe nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
7. I proprietari (condomini) che non ottemperano alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 100,00.
8. L'inosservanza dell'obbligo inerente all'invio della certificazione energetica dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta di manutenzione, pari ad euro 100,00 per ciascun mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati fermo restando che la trasmissione oltre il termine ultimo fissato dall'Autorità ovvero dall'Organismo rende la certificazione non valida.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE,<br/>CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI<br/>TERMICI DEL COMUNE DI TERAMO</b></p> | <p style="text-align: right;">Rev.1.5</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

9. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'Autorità competente, ovvero dell'Organismo incaricato, o del presente regolamento, entro i termini fissati, comporta l'applicazione, a carico dei soggetti individuato all'articolo 21, comma 1, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
10. Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 600,00.
11. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 200,00 e non superiore a euro 1.200,00. L'Autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
12. L'Autorità provvede ad irrogare ed incamerare le sanzioni di cui all'articolo 16 del D.lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., in seguito ai controlli di cui all'articolo 10. I proventi delle sanzioni devono essere destinati alle attività afferenti alle ispezioni degli impianti termici.
13. L'Autorità applica il minimo della sanzione, raddoppiando gli importi in caso di recidiva, fino al massimo previsto.
14. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dall'Autorità per finanziare azioni inerenti all'applicazione delle presenti disposizioni.
15. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità che accerta una o più violazioni da parte delle ditte di manutenzione provvede a segnalare le violazioni alla competente CCIAA.
16. Eventuali aggiornamenti delle sanzioni previste dalle leggi rispetto a quelle richiamate si intendono automaticamente recepite in queste disposizioni

## **ART.23      Rapporti con la Regione**

1. L'Autorità, anche per mezzo dell'Organismo, predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate, prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I dati e le elaborazioni della Relazione Biennale vengono messi a disposizione della Regione Abruzzo dall'Autorità ovvero dall'Organismo incaricato.